CAPITOLO 3

LA DIMENSIONE GIURIDICA

Sergio Cicatelli*

Per quanto sintetica, una ricognizione sugli aspetti giuridici dell'educazione religiosa all'interno della Scuola Cattolica costringe a muoversi su numerosi e diversi versanti. Non si può infatti fare a meno di riferirsi alla legislazione civile, a quella canonica, a quella concordataria e a quella forma del tutto particolare di normazione che sono i documenti del magistero ecclesiale.

In primo luogo, però, occorre avere le idee chiare sull'oggetto del quale si intendono rilevare le condizioni giuridiche di esistenza. L'educazione religiosa nella scuola cattolica non può ridursi al solo insegnamento della religione cattolica né ai percorsi di catechesi che possono essere offerti agli alunni delle Scuole Cattoliche in forma complementare o alternativa alla catechesi parrocchiale. L'educazione religiosa è un'intenzionalità educativa che pervade l'intera azione della Scuola Cattolica e ne determina motivazioni ed esistenza. È ovvio che solo alcuni aspetti di questa ricca combinazione di attività e situazioni possono avere una diretta rilevanza giuridica o essere oggetto di specifica attenzione in testi normativi.

Più che svolgere un'esposizione tecnica degli aspetti procedurali fissati dal diritto, si è scelto di assumere il punto di vista giuridico come criterio epistemologico di definizione degli oggetti che qui interessano, soffermando l'attenzione sui principi e sui valori affermati o rivendicati e sulle conseguenze pratiche che tali canoni fondativi producono. Lungi dal pretendere di costituire un'analisi completa, le considerazioni che seguono intendono solo offrire una cornice orientativa sui principi generali all'interno dei quali collocare la problematica in esame.

1. LA LEGISLAZIONE CIVILE

Punto di riferimento imprescindibile nell'ordinamento giuridico italiano è la Costituzione, che non affronta direttamente l'argomento che ci interessa, ma enuncia alcuni principi che in maniera meno diretta condizionano comunque in Italia l'esistenza delle scuole cattoliche e l'educazione religiosa che esse assicurano.

Come è noto, l'art. 33 riconosce il *diritto* di istituire scuole non statali e fonda i «diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità». Se l'istituzione di una scuola non statale, nella fattispecie cattolica, è un diritto palesemente riconosciuto (con la controversa condizione che non si vengano a creare «oneri per lo Stato»), la soggettività giuridica di tali scuole, cioè le modalità di tale istituzione, è in gran parte legata alla richiesta di parità (fermo restando che possono istituirsi anche scuole non statali che non aspirino alla parità) e soprattutto alla «piena libertà» che deve essere loro assicurata.

Può essere interessante notare in proposito che in genere il contesto in cui la Costituzione parla di religione è sempre collegato all'esercizio di una libertà o di un diritto. Su sei occorrenze complessive del sostantivo "religione" o dell'aggettivo "religioso"[1], in almeno due casi il termine è direttamente collegato alla libertà[2], la quale, con 29 occorrenze dirette o derivate, è uno dei principi più citati nel testo costituzionale. Con particolare riferimento al mondo educativo e scolastico, è opportuno ricordare la libertà di insegnamento enunciata all'art. 33, che viene in qualche modo a rafforzare e definire la libertà religiosa sullo specifico terreno educativo, anche se oggi dobbiamo coniugare la libertà di insegnamento con la reciproca libertà di apprendimento che è un dato acquisito dalla riflessione pedagogica attuale e che può ritenersi implicitamente contenuta nella prima.

---

* Dirigente scolastico e Ricercatore del CSSC, CEI, Roma.

[1] *Costituzione della Repubblica Italiana*, artt. 3, 8 (due volte), 19, 20, 117.

[2] *Ivi*, artt. 8 e 19.

In tale contesto di libertà si va a collocare la legislazione sulla parità, realizzata con la legge 10-3-2000, n. 62. Ciò che di essa può qui interessarci è principalmente il comma 3 dell'art. 1, che testualmente recita: «Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. […] Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa».

La Scuola Cattolica ha per sua natura una ispirazione religiosa, che è pienamente riconosciuta dalla legislazione paritaria con l'unico vincolo (che di fatto non costituisce una limitazione ma un terreno di condivisione) di rispettare i principi costituzionali di libertà e con il divieto di esigere l'adesione ad una confessione religiosa. Quest'ultima precisazione, come vedremo, può porre qualche problema non tanto per la professione di fede (che non è certo richiesta esplicitamente) ma per l'adesione al progetto educativo implicita nell'atto di iscriversi ad una scuola che si caratterizza proprio per un'ispirazione ed impostazione religiosa. L'iscrizione di alunni non cattolici alle Scuole Cattoliche è infatti una circostanza percentualmente ancora limitata ma di fatto sempre più frequente e comunque almeno apparentemente contraddittoria con la libertà religiosa che la Scuola Cattolica per prima intende promuovere e rispettare in ogni persona e dunque anche nei propri alunni.

Nella dizione utilizzata dalla legge 62 (attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una confessione religiosa) deve sostanzialmente leggersi il divieto di richiedere agli alunni di una Scuola Cattolica la pratica obbligatoria di preghiere o atti di culto (che peraltro, per loro natura, possono essere solo il risultato di una libera scelta). La più generale ispirazione cristiana non deve confondersi con tali pratiche religiose e può quindi continuare a motivare l'intera pedagogia della singola Scuola Cattolica, eventualmente insieme al carisma della congregazione di appartenenza. Per quanto possa sembrare paradossale, la preoccupazione del legislatore statale è circoscritta alle sole attività extracurricolari e non alla più generale attività curricolare che, nel silenzio della legge, può invece essere legittimamente pervasa da un'ispirazione cristiana e da una intenzione educativa che parli all'intimo della coscienza di ogni alunno, sperando che in essa si risvegli una risposta di fede. Ma questa potrà essere autentica solo se autonoma e dunque potrà condurre anche alla pratica religiosa all'interno della scuola solo come libera soddisfazione di un'esigenza personale.

Su un più specifico piano ordinamentale, alla Scuola Cattolica devono ovviamente interessare anche le norme che regolano l'intero sistema scolastico nazionale. È ancora la Costituzione a dire che «la Repubblica detta le norme generali sulla istruzione»[3]. Ciò pone il problema di individuare quali siano tali norme generali e a quali istituzioni scolastiche debbano applicarsi. Su quest'ultimo aspetto sembra acquisito che dopo la legge n. 62/00 il sistema scolastico nazionale sia composto dalle scuole statali e da quelle paritarie, estendendo dunque anche a queste ultime tutte le norme generali fissate dalla Repubblica. Nel merito, l'individuazione di queste norme generali è più difficile perché solo di recente la cosiddetta riforma Moratti ha esplicitamente dichiarato nel suo stesso titolo di voler dare attuazione al disposto costituzionale di dettare norme generali sull'istruzione[4]; in precedenza l'individuazione delle norme generali sull'istruzione era condotta in maniera induttiva a partire dalle numerose leggi che in qualche modo definivano l'ordinamento scolastico nazionale.

Le recenti riforme scolastiche non affrontano direttamente il tema dell'educazione religiosa o delle connesse libertà nelle scuole paritarie che possono avere un'ispirazione religiosa: la legge n. 62/00 neanche figura tra le premesse della legge 53/03, all'interno della quale solo a proposito della

---

[3] *Ivi*, art. 33.

[4] Legge 28-3-2003, n. 53, *Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*. I due oggetti della legge (norme generali e livelli essenziali di prestazione) rinviano rispettivamente alle lettere n) e m) dell'art. 117 della Costituzione, quale è stato rinnovato dalla modifica del titolo V disposta con legge costituzionale 18-10-2001, n. 3.

scuola dell'infanzia si dice che «concorre all'educazione e allo sviluppo […] religioso»[5], mentre in forma più generica, tra i principi e criteri direttivi da osservare nella definizione dell'intero sistema educativo di istruzione e formazione, si dichiara l'intento di promuovere la «formazione spirituale e morale»[6]. Per il resto vale la normativa ordinaria e quella di carattere concordatario, che nei decreti attuativi viene puntualmente ricordata[7]. D'altra parte il silenzio statale sull'educazione religiosa anche nelle proprie scuole è frutto dell'incompetenza più volte dichiarata dallo Stato in materia come conseguenza della sua scelta di laicità[8].

In sintesi, la legislazione statale e l'azione pastorale della scuola cattolica concordano nel comune richiamo alla libertà di coscienza quale condizione dell'attività educativa. Ove la Scuola Cattolica rispetti tale principio (ed è inevitabile che lo rispetti soprattutto nell'ambito dell'educazione religiosa), il suo comportamento è pienamente legittimo ed appropriato.

2. La legislazione canonica

Il Codice di diritto canonico è la fonte principale per delineare la condizione normativa dell'educazione religiosa dal punto di vista della comunità ecclesiale. All'educazione cattolica è dedicato l'intero Titolo III del Libro III del Codice, ma a noi interessa soprattutto il capitolo I, sulle scuole, poiché gli altri sono dedicati alle università.

L'intera impostazione della tematica educativa è basata sostanzialmente su due principi: il diritto primario e naturale dei genitori ad educare i figli e la libertà che deve caratterizzare questa educazione, principalmente come diritto di scegliere l'indirizzo educativo più appropriato (cann. 796-797). Tra i motivi che devono guidare i genitori nella scelta non può essere trascurata l'educazione religiosa, che costituisce senz'altro un fattore decisivo, fermo restando che l'obbligo dell'educazione cattolica deve essere rispettato almeno fuori della scuola qualora fosse impossibile disporne all'interno (can. 798).

Con specifico riferimento all'educazione religiosa, il can. 799 sollecita l'impegno di tutti i fedeli «perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori». Ove tale condizione non si verificasse nelle scuole civili, è compito del vescovo provvedere alla fondazione di Scuole Cattoliche che possano soddisfare l'esigenza di un'educazione religiosa (can. 802).

Particolare attenzione richiede «l'istruzione e l'educazione religiosa che viene impartita in qualunque scuola» (can. 804, §1), sulla quale la vigilanza del vescovo deve essere più attenta che per l'insegnamento delle discipline profane, per le quali comunque si richiede che il livello scientifico sia almeno pari a quello delle altre scuole del luogo (can. 806, §2).

Proprio in relazione all'insegnamento religioso sono fissati rigorosi requisiti dal paragrafo 2 del can. 804: «L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». Ai sensi del can. 805, inoltre, l'ordinario del luogo deve direttamente provvedere alla nomina dell'insegnante di religione o concorrere ad essa, pretendendo la rimozione dell'insegnante ove lo rendano necessario «motivi di religione o di costumi».

Da queste prescrizioni discendono almeno due considerazioni: in primo luogo, dire che i requisiti debbano essere presenti anche nelle scuole non cattoliche lascia intendere che essi sono da prevedere innanzitutto nelle Scuole Cattoliche, contrariamente a quanto di fatto accade in diversi casi; in secondo luogo, viene ribadito il principio pedagogico che la qualità dell'educazione passa per la qualità dell'educatore.

---

[5] Legge n. 53/03, art. 2, c. 1, lett. e).
[6] Ivi, art. 2, c. 1, lett. b).
[7] Cfr. gli allegati al DLgs 19-2-2004, n. 59.
[8] Sulla laicità come principio implicito nella Costituzione italiana si può vedere la sentenza della Corte costituzionale dell'11-4-1989, n. 203.

È soprattutto questo secondo principio che merita qualche approfondimento per il modello educativo che vi è sotteso e che fa compiere al legislatore canonico una scelta di impegnativo rilievo pedagogico. L'attenzione alle caratteristiche personali del docente conduce infatti ad impostare la problematica pedagogica soprattutto in termini di relazione educativa, di rapporto tra persone e non tra astratte istituzioni o categorie. È da sempre la tradizione pedagogica della Chiesa, che a partire da Gesù Cristo ha impostato la sua azione come incontro tra persone più che come confronto dottrinale, proprio perché l'obiettivo è la formazione della persona e non la semplice adesione ad un programma teorico.

Ciò comporta che per gli insegnanti di religione sia prevista una apposita idoneità, che costituisce condizione necessaria per dedicarsi all'Irc[9]. Nella scuola statale la presenza di tale idoneità costituisce la principale difficoltà nella gestione di questi insegnanti, che proprio di recente sono riusciti ad ottenere un inquadramento nei ruoli dello Stato[10]. Da parte sua l'autorità ecclesiastica ha regolamentato con specifiche disposizioni il riconoscimento e la revoca di detta idoneità[11]. Per quanto riguarda le Scuole Cattoliche, l'unico punto di riferimento è la deliberazione del 1991[12], che è esplicitamente destinata ad impartire istruzioni per il riconoscimento dell'idoneità all'Irc nelle scuole statali e cattoliche; la delibera dell'anno precedente[13], sebbene citata come riferimento interno nel documento del 1991, detta norme per il riconoscimento e la revoca dell'idoneità all'Irc nelle scuole "pubbliche", dizione in cui si dovrebbero equivocamente riconoscere – almeno prima della legislazione sulla parità – le sole scuole statali.

Mentre la delibera 41 si occupa prevalentemente di aspetti procedurali, quella del 1991 entra nel merito del problema, distinguendo gli insegnanti di classe cui venga affidato l'Irc a norma di Concordato e quelli specificamente incaricati solo di tale insegnamento. Per questi ultimi la «retta dottrina» di cui al can. 804 è assicurata dalla frequenza dei corsi di qualificazione previsti dalla normativa vigente, la «testimonianza di vita cristiana» consiste in una responsabile comunione ecclesiale e nell'assenza di comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, l'«abilità pedagogica» deriva dalla frequenza degli indirizzi didattici nel corso degli studi teologici.

Se queste sono le condizioni particolari cui sono sottoposti gli Idr, analoga attenzione deve essere ovviamente rivolta agli altri insegnanti delle Scuole Cattoliche, ai quali è ugualmente richiesto che «si distinguano per retta dottrina e per probità di vita» (can. 803, §2), anche se mancano ulteriori istruzioni sul riconoscimento di tali qualità personali. L'impostazione pedagogica relazionale trova una conferma anche al di là della sola dimensione religiosa nel caso del più generale rapporto con le famiglie: la continuità educativa tra scuola e famiglia assume infatti per il diritto canonico il senso di una più diretta *cooperazione* tra genitori e maestri (can. 796, §2), ribadendo la centralità delle persone nell'attività educativa[14].

3. La legislazione concordataria

Il Concordato costituisce un'ulteriore importante fonte giuridica, essendo l'ambito educativo uno dei capitoli principali su cui Stato e Chiesa hanno rinnovato i propri accordi con la revisione del

---

[9] Era anche condizione sufficiente nel sistema regolato in Italia dal Concordato del 1929; è condizione necessaria ma non sufficiente dopo il Concordato del 1984 che ha previsto per gli Idr anche il possesso di specifici titoli di qualificazione.

[10] Per mezzo della legge 18-7-2003, n. 186.

[11] Delibera n. 42 bis della Cei, approvata dalla XXVIII Assemblea Generale (Roma, 18-22 maggio 1987), *Incarico dell'insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Cei*; Delibera n. 41 della Cei, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (Roma, 14-18 maggio 1990), *Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*; *Deliberazione della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche*, approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991).

[12] La deliberazione non è vincolante in quanto approvata a norma dell'art. 18 dello Statuto della Cei.

[13] Approvata in termini vincolanti.

[14] Va notato che la «cooperazione tra scuola e genitori» è elemento qualificante della legge n. 53/03 (art. 1), come già lo era nella legge 30/00 (art. 1).

1984. Mentre il Concordato del 1929[15] – sottoscritto in un contesto istituzionale di Stato ufficialmente cattolico ai sensi dell'art. 1 dell'allora vigente Statuto albertino – dedicava uno spazio relativamente limitato alla Scuola Cattolica con il breve art. 35 e si soffermava poco di più sull'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche all'art. 36, il Concordato del 1984[16] – firmato nel ben diverso contesto della Costituzione repubblicana e dunque già solo per questo valutabile di fatto come "nuovo" accordo anche se formalmente "revisione" del precedente – dedica alla materia educativa l'intero art. 9, suddiviso in due punti, il primo dedicato all'educazione cattolica ed il secondo all'Irc.

L'art. 9.1 si limita a confermare i principi costituzionali di libertà della scuola e dell'insegnamento quali fondamenti del diritto della Chiesa di istituire proprie scuole e istituti di educazione, ripetendo il testo della Costituzione in materia di parità e di diritti[17]. Implicitamente viene qui offerta un'interessante e autorevole interpretazione di questi due principi, che in realtà compaiono nel testo costituzionale con un senso leggermente diverso: la libertà della scuola è enunciata nell'art. 33 solo in relazione alla scuola non statale (e dunque sarebbe un principio particolare e non generale); la libertà d'insegnamento, sempre nell'art. 33, è generalmente intesa come libertà dell'insegnante da controlli e censure, mentre qui è posta alla base di una pluralità di sedi educative e dunque della libertà di scelta educativa.

La tematica dell'educazione religiosa è affrontata al punto 2 del medesimo art. 9, esclusivamente nella forma dell'Irc impartito nelle scuole pubbliche[18]. Anche qui va preliminarmente risolta l'interpretazione dell'aggettivo "pubbliche" che sta sicuramente a indicare le scuole statali ma che, in seguito alla legislazione sulla parità, comprende legittimamente tutte le scuole oggi appartenenti all'unico sistema nazionale (integrato) di istruzione e formazione.

L'*educazione* religiosa è dunque ridotta al solo *insegnamento* religioso, la cui presenza è assicurata con una soluzione per certi versi ancora separatista, nonostante le dichiarazioni di principio che lascerebbero intendere una volontà di maggiore permeabilità tra cultura laica e religiosa, Stato e Chiesa[19]. Le motivazioni per la presenza dell'Irc sono infatti sostanzialmente due, una di principio e una di fatto: la prima è il riconosciuto «valore della cultura religiosa» (senza aggettivi che ne limitino confessionalmente la portata), la seconda è il fatto che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (specificando così la risposta cattolica alla domanda di cultura religiosa). Dal punto di vista teorico-metodologico è ancora da ricordare come l'Irc debba andarsi a collocare «nel quadro delle finalità della scuola» (cioè subordinando le proprie intenzioni e modalità alle superiori regole della scuola di tutti, a differenza del primo Concordato che identificava l'insegnamento religioso quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica»). Infine, le prescrizioni procedurali circa la facoltà di avvalersene o non avvalersene riconducono – per certi aspetti contraddittoriamente – la natura dell'Irc ad una questione di coscienza personale.

I principi generali fissati in materia di Irc dal testo del secondo Concordato sono stati attuati operativamente dall'Intesa del 1985 tra Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente della Confe-

---

[15] Legge 27-5-1929, n. 810.

[16] Legge 25-3-1985, n. 121.

[17] Art. 9.1: «La Repubblica Italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato».

[18] Art. 9.2: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte dei patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta posso dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

[19] Si veda in particolare l'art. 1 dell'Accordo del 1984, in cui la Repubblica Italiana e la Santa Sede dichiarano di impegnarsi «alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese».

renza Episcopale Italiana, con prescrizioni in ordine ai programmi di insegnamento, alle modalità organizzative, ai libri di testo e ai profili di qualificazione degli insegnanti[20].

La legislazione concordataria, dunque, circoscrive l'educazione religiosa al solo Irc, sul quale occorre ora soffermare la nostra attenzione per esaminare la ricaduta degli eventuali vincoli pattizi anche sulle Scuole Cattoliche. Ed in proposito il nodo principale è costituito proprio dall'applicabilità del Concordato alla Scuola Cattolica [21]. Da un lato, infatti, si può sostenere che il Concordato definisca lo statuto dell'Irc in tutte le scuole «pubbliche», e quindi comprenda anche quelle paritarie cattoliche. Dall'altro, si può ugualmente sostenere che il Concordato non riguardi le Scuole Cattoliche in quanto queste sono espressione dell'autonoma attività educativa della Chiesa, che non deve chiedere autorizzazioni allo Stato per insegnare la religione cattolica nelle proprie scuole, quando è invece lo Stato a chiedere il soccorso della Chiesa per soddisfare la domanda di cultura religiosa nelle sue scuole.

È qui in gioco la natura stessa della Scuola Cattolica . Se questa ha chiesto e ottenuto la parità, sembra necessario che debba rispettare le norme che valgono per tutte le scuole appartenenti al sistema nazionale di cui anche le scuole cattoliche paritarie sono parte. Se invece non si tratta di scuola paritaria, sembra legittimo ritenersi estranei al sistema concordatario, fermo restando che ne potrebbe risentire il valore legale dei titoli di studio rilasciati. È comunque ovvio che da un punto di vista sostanziale sembra difficile che la Chiesa possa agire nelle proprie scuole diversamente da come chiede di fare nelle scuole dello Stato: i parametri fissati nella legislazione concordataria devono probabilmente essere considerati livelli minimi da garantire per l'autenticità e l'efficacia dell'Irc; nelle Scuole Cattoliche è auspicabile che si vada ben oltre quei livelli minimi.

Concretamente, attenersi al Concordato nella Scuola Cattolica comporta per gli Idr l'obbligo di essere forniti di idoneità da parte dell'ordinario diocesano, per gli alunni e le famiglie la facoltà di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'Irc, per l'attività didattica l'applicazione dei programmi ministeriali (oggi obiettivi specifici di apprendimento) e l'adozione di libri di testo forniti del prescritto nulla osta della Cei.

Nel campo della legislazione di origine pattizia, un capitolo del tutto particolare può essere costituito dalle Intese stipulate dallo Stato italiano con le confessioni non cattoliche[22]. La sostanziale somiglianza dei testi di queste Intese in materia di insegnamento religioso consente di ricostruire, nella varietà degli interlocutori religiosi, una sorta di autonoma posizione dello Stato sull'argomento, che di fatto nasce in funzione polemica nei confronti dell'Irc concordatario: diverse confessioni insistono infatti nel non richiedere un insegnamento religioso scolastico, «nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese»; alcuni testi mettono sullo stesso piano «l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto»; altri ribadiscono le norme che regolano la sola possibilità di non avvalersi «delle pratiche e dell'insegnamento religioso», escludendo esplicitamente la possibilità di un «insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi delle altre discipline»; si precisa inoltre che non possono essere richiesti agli alunni «pratiche religiose o atti di culto»; le diverse confessioni si dichiarano infine di solito disposte a venire incontro alle richieste dell'utenza

---

[20] L'Intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con DPR 16-12-1985, n. 751. Una sua prima revisione del 13 giugno 1990 è stata poi tradotta nel DPR 23-6-1990, n. 202.

[21] Cfr. A. BASSO – S. CICATELLI – G. MALIZIA, *L'Irc e l'insegnante di religione nella scuola cattolica*, in G. MALIZIA – Z. TRENTI – S. CICATELLI (a cura di), *Una disciplina in evoluzione*, LDC, Leumann (To) 2005 (in corso di pubblicazione).

[22] Il 21 febbraio 1984 è stata firmata l'Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese (legge 11-8-1984, n. 449); il 28 dicembre 1986 le Intese con le Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (legge 22-11-1988, n. 516) e con le Assemblee di Dio in Italia (legge 22-11-1988, n. 517); il 27 febbraio 1987 l'Intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche in Italia (legge 8-3-1989, n. 101); il 29 marzo 1993 l'Intesa con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (legge 12-4-1995, n. 116); il 20 aprile 1993 l'Intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia (legge 29-11-1995, n. 520); il 20 marzo 2000, infine, sono state firmate le Intese con l'Unione buddhista italiana e con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia (non ancora tradotte in legge).

scolastica in ordine allo studio del fatto religioso o alla presentazione della specifica religione, senza oneri per lo Stato[23].

È evidente come alcune delle precisazioni inserite in queste intese abbiano un puro significato polemico, consistendo in ovvie affermazioni di principio[24], ma altre pongono problemi anche alla Scuola Cattolica nel momento in cui essa, con il riconoscimento della parità, fa proprio il paradigma scolastico statale che anche da tali indicazioni risulta condizionato: è il caso ad esempio del divieto di insegnamento religioso diffuso, che potrebbe essere fatto equivocamente sconfinare nella più generale educazione religiosa perseguita dalla Scuola Cattolica anche nella propria didattica curricolare. Si deve però ritenere che il diritto di includere nel progetto educativo di una scuola paritaria anche un'ispirazione religiosa garantisca la legittimità di un'educazione religiosa che pervada l'intera offerta formativa di una scuola e che peraltro sia espressamente accettata con la scelta di iscriversi a quella scuola.

4. Le direttive pastorali

A rigor di termini i documenti di indirizzo della Chiesa universale o nazionale non costituiscono una fonte giuridica ma solo un suggerimento pastorale da attuare nel quadro del discernimento dei responsabili locali. In altra parte di questo volume è esaminata la dimensione più propriamente pastorale; in questa sede riteniamo però opportuno accennare ad alcuni riferimenti giuridici che anche questi documenti possono avere nel momento in cui vanno ad intersecare aspetti della materia direttamente oggetto di norme di legge. L'esame sarà inevitabilmente sommario, per consentire un primo orientamento sulla ricaduta giuridica delle direttive pastorali.

Punto di partenza può essere la Dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'educazione cristiana, *Gravissimum educationis* (GE), in cui il problema dell'educazione religiosa nella Scuola Cattolica è affrontato solo implicitamente, rientrando esso nella natura stessa di questa scuola, per la quale si rivendica soprattutto la possibilità di accedervi liberamente. Da questo punto di vista il problema viene impostato fondamentalmente in termini di diritto: «della Chiesa a fondare liberamente e a dirigere le scuole di qualsiasi ordine e grado» (GE, 8b) e dei genitori a «godere di una reale libertà nella scelta della scuola» (GE, 6a), anche perché per i genitori cattolici affidare i propri figli alle Scuole Cattoliche costituisce un vero e proprio «obbligo» compatibilmente con le circostanze di tempo e di luogo (GE, 8c). Può essere significativo aggiungere che l'esercizio di tali diritti «contribuisce anche alla tutela della libertà di coscienza» (GE, 8b), la quale, essendo in Italia un diritto costituzionalmente tutelato, incrocia la legislazione civile sul terreno dei principi fondamentali, sui quali peraltro è palese l'accordo tra i due diversi ordinamenti.

Nel 1977 la Sacra Congregazione per l'educazione cattolica promulga uno specifico documento su *La scuola cattolica*, nel quale si approfondiscono alcuni aspetti delle problematiche accennate in sede conciliare. Nel quadro di un pluralismo culturale da cui si intende far discendere la rivendicazione di un parallelo pluralismo scolastico, la Chiesa dichiara di voler contribuire «a promuovere la libertà d'insegnamento, in modo da sostenere e garantire la libertà di coscienza e il diritto dei genitori a scegliere la scuola che meglio risponde ai loro intenti educativi»[25]. Libertà di insegnamento, libertà di coscienza e diritto di scelta educativa sono fondamentali principi giuridici che qui sono enunciati con un particolare significato, in gran parte complementare a quello solitamente applicato nell'ermeneutica giuridica laica ma non per questo secondario: le prime due (libertà di insegnamento e di coscienza) tendono in genere a trovare sbocco e realizzazione nella terza (libertà di scelta educativa), che si può ricordare come sia stata inserita tra le finalità del sistema educativo di

---

[23] Cfr. S. Cicatelli, *L'insegnamento della religione nelle intese non cattoliche*, in «Religione e scuola», 1987, *2*, pp. 49-55, e Id., *Le intese non cattoliche e l'Irc*, in «Religione e scuola», 2001, *3*, pp. 69-76.

[24] Catechesi, dottrina religiosa e pratiche di culto sono escluse dalla legislazione concordataria e non possono essere confuse con un Irc inserito nel quadro delle finalità della scuola; il divieto di rendere obbligatori pratiche religiose e atti di culto è oggi espressamente compreso nella stessa legge di parità.

[25] Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, *La scuola cattolica*, Roma 1977, n. 14.

istruzione e formazione dalla riforma Moratti, così integrando le altre finalità già individuate dalla riforma Berlinguer[26].

Interessante può essere anche riflettere sulle finalità della Scuola Cattolica per il rilievo che esse hanno rispetto a quelle della scuola statale (o della scuola *tout court*). La finalità precipua, pur enunciata in vari modi, può essere sinteticamente espressa con l'affermazione che «la scuola cattolica mira a formare il cristiano»[27], assumendo perciò implicitamente la dimensione religiosa come elemento qualificante di tutto il percorso educativo proposto all'alunno: il progetto educativo della Scuola Cattolica si rivolge a tutta la persona dell'alunno, e «l'educazione integrale comprende in maniera imprescindibile la dimensione religiosa»[28].

Sul particolare terreno dell'Irc, che a norma di Concordato deve rispettare le finalità della scuola (senza aggettivi), è lecito rilevare che queste non possono avere di mira la formazione di una coscienza credente ma solo di una coscienza libera. Occorre quindi argomentare che una matura scelta di fede può essere solo il frutto di una libera opzione e dunque collocarsi a valle di una formazione scolastica che abbia già contribuito a costituire una personalità completa sotto altri punti di vista: in altre parole, il cristiano che la Scuola Cattolica vuole formare non è diverso dall'uomo cui qualsiasi scuola mira, ma lo contiene al suo interno come presupposto irrinunciabile. Non c'è dunque incompatibilità tra l'impostazione concordataria e il progetto educativo della Scuola Cattolica [29]. La differenza fondamentale è nella struttura esistenziale della fede che va a mediare, nella Scuola Cattolica, il rapporto tra cultura e vita in cui si può identificare l'obiettivo più impegnativo di una scuola laica. I compiti della Scuola Cattolica , infatti, «si polarizzano nella sintesi tra cultura e fede e tra fede e vita; tale sintesi si opera attraverso l'integrazione dei diversi contenuti del sapere umano, specificato nelle varie discipline, alla luce del messaggio evangelico e attraverso lo sviluppo delle virtù che caratterizzano il cristiano»[30].

Il traguardo vitale cui tende l'intero progetto rende dunque strategico il ruolo degli insegnanti, veri e propri educatori con il compito di essere esempio di quella sintesi che sa andare oltre la cultura meramente intellettuale e renderla vita alla luce della fede: «Il raggiungimento di questo intento specifico della Scuola Cattolica dipende quindi, non tanto dalle materie o dai programmi, quanto principalmente dalle persone che in essa operano. Molto dipenderà dalla capacità dei maestri che l'insegnamento giunga ad essere una scuola di fede, una trasmissione cioè del messaggio cristiano. La sintesi tra cultura e fede è mediata dall'altra sintesi tra fede e vita nella persona degli educatori»[31]. Emerge così il modello pedagogico fondamentale della Scuola Cattolica, che giustifica anche alcuni accorgimenti formali, di importante rilievo giuridico, relativi alla selezione degli insegnanti.

I principi enunciati nel testo della Sacra Congregazione sono puntualmente ripresi nel documento pastorale della Cei *La scuola cattolica, oggi, in Italia* (1983), che ribadisce come «dimensione particolarmente importante del progetto educativo della Scuola Cattolica [sia] l'educazione cristiana e, specificamente, l'insegnamento della religione»[32], che dunque non può costituire un elemento accessorio o secondario nelle scuole cattoliche italiane. Anzi, proprio a partire dall'Irc la Scuola Cattolica deve prevedere per i componenti della propria comunità educativa «occasioni permanenti di esperienza religiosa (momenti di preghiera, celebrazioni, ritiri ed esercizi spirituali, impegni di carità…), organicamente inserite nel progetto educativo e nella programmazione d'insieme e non sovrapposte alla vita della scuola, nelle sue specifiche finalità didattiche e culturali»[33].

---

[26] Cfr. Legge n. 53/03, art. 1, c. 1, e legge n. 30/00, art. 1, c.1.
[27] SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La scuola cattolica*, cit., n. 36.
[28] *Ivi*, n. 19.
[29] Cfr. *ivi*, n. 43: «Si comprende così la fondamentale differenza che esiste tra una scuola il cui insegnamento è permeato di spirito cristiano e una scuola che si limita ad aggiungere la religione alle altre materie scolastiche».
[30] *Ivi*, n. 37.
[31] *Ivi*, n. 43.
[32] CEI – COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La scuola cattolica, oggi, in Italia*, Roma 1983, n. 22.
[33] *Ibidem*.

L'anno dopo, 1984, sarebbe stato firmato il nuovo Concordato e si sarebbe dato il via alla legislazione pattizia con le altre confessioni religiose che, come si è detto, pretende di porre qualche vincolo all'esercizio dell'educazione religiosa ma, ovviamente, non nella Scuola Cattolica . Sul tema specifico sarebbe intervenuta nuovamente nel 1988 la Congregazione per l'educazione cattolica della Santa Sede con il documento su *La dimensione religiosa dell'educazione nella scuola cattolica*, nel quale si forniscono interessanti suggerimenti pratici per sviluppare percorsi educativi e didattici che sappiano trovare un punto di equilibrio tra le diverse e talora opposte esigenze poste dal rispetto di «normative costituzionali e leggi ordinarie» e dal dovere proprio della Scuola Cattolica «di portare a compimento un suo progetto educativo, inteso a coordinare l'insieme della cultura umana col messaggio della salvezza»[34].

Ampio spazio dedica il documento del 1988 a definire questo progetto educativo, che la stessa legge di parità riconoscerà poi quale elemento distintivo e caratterizzante delle scuole paritarie anche nella sua possibile componente religiosa. Non è questa la sede per approfondire gli spunti pedagogici e pastorali offerti, ma si devono quanto meno ricordare i concreti accorgimenti didattici con cui si suggerisce di dar corpo al progetto educativo attraverso l'esercizio di una critica nei confronti di programmi scolastici troppo ideologizzati o in contrasto con la proposta cristiana[35], perché «la Scuola Cattolica fa propri i programmi vigenti, ma li accoglie nel quadro globale della prospettiva religiosa»[36]. La portata giuridico-politica di una simile dialettica è evidente nella duplice fedeltà della Scuola Cattolica allo Stato in cui si trova ad operare e alla Chiesa di cui è diretta espressione: una duplicità che trova facile sintesi nell'unico servizio alla persona dell'alunno, che è dichiarato interesse di entrambi i versanti, civile ed ecclesiale.

Con riferimento particolare all'Irc, inteso secondo il suo paradigma concordatario, torna il confronto sul principio generale del rispetto delle finalità della scuola. Ma nella Scuola Cattolica si è già visto che le finalità vanno oltre la crescita puramente umana e culturale che interessa le scuole statali. Il rapporto tra Irc e catechesi, che si suole impostare sulla base dei principi di distinzione e complementarità a suo tempo enunciati dal papa Giovanni Paolo II nel 1981[37], viene invece caratterizzato da una maggiore integrazione in quanto tale distinzione «non esclude che la Scuola Cattolica , come tale, possa e debba offrire il suo apporto specifico alla catechesi», quanto meno nel senso che «un insegnamento religioso rivolto ad alunni credenti non può che contribuire a rafforzare la fede, come l'esperienza religiosa della catechesi rafforza la conoscenza del messaggio cristiano»[38]. Il principio teorico può avere una significativa ricaduta giuridica nelle controversie su dimensioni e limiti dell'Irc nella scuola in genere e in quella cattolica in particolare. Ne derivano importanti conseguenze anche per l'Idr della Scuola Cattolica, al quale si chiede di essere «persona ricca di doni di natura e di grazia», richiamando l'attenzione sulla sua formazione specifica[39].

Tutta questa ampia ricognizione nel magistero ecclesiale costituisce la premessa per meglio inquadrare le conclusioni cui giunge il recente sussidio pastorale del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica su *Irc e scuola cattolica* (2004), che abbozza alcune importanti risposte a gran parte delle domande finora poste ma nei fatti non risolte.

In un contesto normativo segnato principalmente dall'autonomia, dalla parità e dalla riforma Moratti, il significato della presenza dell'Irc all'interno della Scuola Cattolica viene ricondotto a tre motivazioni specifiche: il valore della cultura religiosa, il fatto che la religione cattolica appartiene alla storia del popolo italiano, la particolare natura e ispirazione del progetto educativo delle scuole cattoliche ispirato al Vangelo[40]. Come si vede, due motivazioni sono desunte dal Concordato del

---

[34] CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La dimensione religiosa dell'educazione nella scuola cattolica*, Roma 1988, n. 100.
[35] Cfr. *ivi*, n. 58.
[36] *Ivi*, n. 57.
[37] GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai sacerdoti della diocesi di Roma* (5 marzo 1981), in *Insegnamento della religione e catechesi ministeri distinti e complementari*, "L'Osservatore Romano", 7-3-1981, p. 2.
[38] *La dimensione religiosa…*, cit., n. 69.
[39] Cfr. *Ivi*, nn. 96-97.
[40] Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA, *Irc e scuola cattolica*, Roma 2004, § 3.

1984 ed una dalla legge di parità, segnando così i parametri di valutazione e i principi guida per definire l'Irc nella Scuola Cattolica .

In una Scuola Cattolica che agisca nel rispetto di questi riferimenti, perciò, «è ragionevole chiedere che *tutti* coloro che la frequentano "accettandone il progetto educativo" (L. n. 62/2000, art. 1, c. 3) si avvalgano di questo insegnamento collocato, per la sua valenza culturale, tra le attività didattiche/discipline previste per norma nel quadro orario obbligatorio»[41]. Pur in presenza di alunni appartenenti ad altre confessioni religiose, sempre più frequenti per via degli sviluppi multiculturali del nostro Paese, si ribadisce che «è doveroso e legittimo quindi chiedere che tutti gli alunni, anche quelli appartenenti ad altre culture e religioni, se ne avvalgano e siano disponibili a confrontarsi con una riflessione culturale sul dato religioso quale appunto è, per sua natura, l'Irc, salvo eccezioni legate a situazioni particolari»[42]; sempre nel rispetto del progetto educativo della scuola, si *potrà* valutare la possibilità di offrire esperienze formative legate alla specifica appartenenza religiosa.

Il nodo, come si è visto anche in precedenza, è l'applicabilità del regime concordatario alla Scuola Cattolica. La risposta non è semplice ma viene argomentata in maniera abbastanza articolata e convincente. Per la Scuola Cattolica paritaria l'Irc si colloca in «un ordinamento che non coincide con quello pattizio, caratteristicamente pensato, in sede di revisione del Concordato Lateranense, in relazione ad una scuola non confessionalmente ispirata: ciò in forza di quella "piena libertà" che, con riferimento all'art. 33, comma 4 [*scil.* della Costituzione], la legge deve assicurare alle scuole non statali che chiedono la parità. Questa libertà è limitata non da disposizioni pattizie, ma soltanto dalle "norme generali sull'istruzione" dettate dalla Repubblica ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33»[43].

Insomma, la libertà della scuola prevarrebbe sulle disposizioni pattizie, ma queste godono di uno specifico richiamo costituzionale (art. 7) e dunque potrebbero essere considerate quanto meno di pari livello rispetto a quella riconosciuta libertà, con la quale ovviamente non possono entrare in conflitto. Resterebbe poi da chiedersi se le norme generali sull'istruzione si limitino solo ad aspetti ordinamentali o comprendano anche disposizioni sovraordinate e costituzionalmente recepite, come quelle di natura concordataria.

Il problema, decisamente complesso da un punto di vista formale, tende a risolversi facilmente sul piano empirico grazie al buon senso che guida il discernimento pastorale dei responsabili delle Scuole Cattoliche. Lo stesso CNSC nel suo sussidio auspica che l'Irc nella Scuola Cattolica «presenti la stessa fisionomia di fondo» di quello delle scuole statali, pur riservandosi alcune specificità che vanno però nel senso di un approfondimento e non di una modifica strutturale. Concretamente, ciò vuol dire che gli Idr devono avere gli stessi requisiti dei loro colleghi di scuola statale, gli stessi titoli di qualificazione e partecipare a specifiche ma equivalenti iniziative di formazione e aggiornamento; l'orario dedicato all'Irc dagli ordinamenti vigenti deve costituire una sorta di soglia minima che potrà essere ampliata secondo necessità; anche i contenuti devono costituire un ampliamento ed arricchimento di quanto previsto ordinariamente, mentre come libri di testo si può ricorrere anche a sussidi specifici per la Scuola Cattolica, riconoscendo implicitamente che debba trattarsi almeno di testi già approvati per l'uso scolastico ordinario; la valutazione del profitto, anche in considerazione del fatto che tutti gli alunni se ne avvalgono, dovrebbe contribuire direttamente a definire la preparazione generale dell'alunno.

Gli aspetti giuridicamente più delicati e rilevanti sono senz'altro l'idoneità dei docenti e la valutazione degli alunni. Sul primo punto il sussidio del CNSC è chiaro: pur prendendo atto di una prassi talora diversa, si reputa necessario rispettare la normativa canonica e provvedere ad adeguarvisi, anche se gradualmente. Sul secondo punto si esprime soprattutto un auspicio, ma ci sembra di poter esprimere qualche perplessità poiché, se è vero che l'Irc può tranquillamente figurare anche sul documento di valutazione finale (avendo oggi superato, grazie all'autonomia, vecchie disposi-

---

[41] *Ibidem*.
[42] *Ivi*, § 4.
[43] *Ivi*, § 5.

zioni che imponevano la valutazione dell'Irc su scheda separata)[44], è meno pacifico che nella scuola superiore si possano adottare voti numerici come per le altre discipline, stante il divieto di voti e di esami fissato dall'art. 4 della legge n. 824/30 e recepito nell'art. 309 del DLgs 297/94.

In conclusione, si può dunque osservare come lo specifico tema dell'educazione religiosa e dell'Irc all'interno della Scuola Cattolica ponga problemi che investono la natura della Scuola Cattolica e della stessa scuola in genere. La parità scolastica ha sostanzialmente modificato il profilo del sistema scolastico nazionale, non più ridotto al solo paradigma statale ma aperto ad una pluralità di proposte ed offerte educative. Anche lo strumento concordatario comincia perciò a mostrare segni di usura in quanto immaginato in un contesto normativo più rigido e comunque diverso da quello attuale.

[44] Si veda in proposito la CM 3-12-2004, n. 85. Per un commento cfr. S. CICATELLI, *Novità sulla valutazione*, "Religione e scuola", 2005, n. 3, pp. 77-88.